CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE IN FORMA ASSOCIATA DI ALCUNI COMPITI E FUNZIONI CAMERALI EX ARTICOLO 2 COMMA 3 DELLA LEGGE 29/12/1993 N. 580 COSÌ COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 25/02/2010 N. 23

### TRA

- a) Camera di Commercio di Arezzo, con sede in Arezzo via Spallanzani 25, C.F. 80001990516 nella persona del Segretario Generale, Dott. Giuseppe Salvini, nato a Montevarchi (AR) il 13/08/1962, domiciliato per la carica presso l'ente;
- b) Camera di Commercio di Firenze, con sede in Firenze p.zza dei Giudici 2, C.F. 80002690487 nella persona del Segretario Generale, Dott.ssa Laura Benedetto, nata a Bolzano il 21/04/1965, domiciliata per la carica presso l'ente;
- c) Camera di Commercio di Livorno, con sede in Livorno p.zza del Municipio 48, C.F. 80010870493 nella persona del Segretario Generale, Dott. Pierluigi Giuntoli, nato a La Spezia il 18/12/1960, domiciliato per la carica presso l'ente;
- d) Camera di Commercio di Lucca, con sede in Lucca Corte Campana 10, C.F. 92024980481, nella persona del Segretario Generale, Dott. Roberto Camisi, nato a Pontedera (PI) il 04/05/1956, domiciliato per la carica presso l'ente;
- e) Camera di Commercio di Grosseto, con sede in Grosseto via F.lli Cairoli 10, C.F. 80000910531, nella persona del Segretario Generale, Dott. Domenico D'Errico, nato a Taranto il 15/11/1952, domiciliato per la carica presso l'ente;
- f) Camera di Commercio di Massa Carrara, con sede in Carrara via VII Luglio 14, C.F. 82000110450, nella persona del Segretario Generale, Dott. Alessandro Beverini, nato a La Spezia il 05/12/1947, domiciliato per la carica presso l'ente;
- g) Camera di Commercio di Pisa, con sede in Pisa piazza V. Emanuele II 5, C.F. 80000430506, nella persona del Segretario Generale, Dott.ssa Cristina Martelli, nata a Pisa il 10/05/1966, domiciliato per la carica presso l'ente;
- h) Camera di Commercio di Pistoia, con sede in Pistoia via Silvano Fedi 36, C.F. 00332700475, nella persona del Segretario Generale, Dott. Daniele Bosi, nato a Neuchatel (Svizzera) il 10/02/1967, domiciliato per la carica presso l'ente;
- i) Camera di Commercio di Prato, con sede in Prato via Valentini 14, C.F. 92024980481, nella persona del Segretario Generale, Dott.ssa Catia Baroncelli, nata a Firenze il 01/03/1970, domiciliato per la carica presso l'ente;
- j) Camera di Commercio di Siena, con sede in Siena P.zza Matteotti 30, C.F. 80001820523 nella persona del Segretario Generale, Dott. Lorenzo Bolgi, nato a Montalcino (SI) il 21/11/1956, domiciliato per la carica presso l'ente;
- k) Unione Regionale delle Camere di Commercio della Toscana, con sede in Firenze via Lorenzo il Magnifico 24, C.F. 84000730485 nella persona del Segretario Generale, Dott. Enrico Ciabatti, nato a Grosseto il 13/08/1959, domiciliato per la carica presso l'ente,

### PREMESSO CHE

la legge 29/12/1993 n. 580 (Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura), così come modificata dal decreto legislativo 25/02/2010 n. 23 di riforma delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, all'articolo 2 (compiti e funzioni) comma 3 prevede che le Camere di Commercio nei cui registri

#

delle imprese siano iscritte od annotate meno di 40.000 imprese, esercitino obbligatoriamente in forma associata le funzioni di cui alle lettere:

- o g) costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti;
- o h) predisposizione di contratti tipo tra imprese, loro associazioni ed associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;
- o i) promozione di forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti;
- o l) vigilanza e controllo sui prodotti e per la metrologia legale e rilascio dei certificati d'origine delle merci:
- la legge 29/12/1993 n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), così come modificata dal decreto legislativo 25/02/2010 n. 23 di riforma delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, all'articolo 6 (unioni regionali) comma 4 prevede che le Camere di Commercio possano avvalersi delle Unioni regionali per l'esercizio dei compiti e funzioni di cui all'articolo 2;

### **VISTO**

- l'art 15 della legge 07/08/1990 n. 241 che prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

## **CONSIDERATO**

 l'interesse reciproco dei sottoscrittori a svolgere in comune le funzioni sopra richiamate, anche con il coinvolgimento dell'Unione regionale, al fine della realizzazione di un'azione più efficace ed efficiente nell'interesse della fede pubblica e trasparenza delle transazioni commerciali;

# TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO LE PARTI CONTRAENTI CONVENGONO SU QUANTO SEGUE:

### Art. 1 - Generalità

La premessa costituisce parte integrante ed essenziale di questa convenzione.

### Art. 2 - Finalità

La presente convenzione ha la finalità di stabilire le azioni che i sottoscrittori porteranno avanti congiuntamente al fine di rispondere al richiamato dettato normativo, così come i rispettivi impegni.

## Art. 3 – Attività oggetto della convenzione

Oggetto della convenzione sono le seguenti attività da svolgere congiuntamente, nell'ambito delle funzioni sopra richiamate:

a) lo svolgimento in capo ad una o più Camere di Commercio od all'Unione regionale delle attività relative ai compiti ed alle funzioni da svolgere in forma associata;

- b) la messa a disposizione del personale per lo svolgimento delle azioni previste, in relazione alle esigenze operative proprie ed a quelle delle altre Camere sottoscrittrici e nel rispetto dei vincoli legislativi, contrattuali e sindacali;
- c) la formulazione di indirizzi per l'esercizio eventualmente anche congiunto di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie;
- d) la definizione della programmazione congiunta delle attività di controllo:
- e) la messa a disposizione, a fattor comune, della conoscenza ed esperienza maturata in questi anni nell'ambito della regolazione del mercato;
- f) la formazione per il personale interno ed esterno impegnato;
- g) la comunicazione, informazione e promozione;

## Art. 4 – Impegni dei soggetti sottoscrittori

Le parti, congiuntamente, si impegnano a coordinare le attività, sulle materie oggetto della presente convenzione.

Le parti, singolarmente, si impegnano in relazione alle attività di cui al precedente art. 3, ed in particolare:

## CAMERE DI COMMERCIO

- a) a svolgere per conto delle altre Camere i compiti e le funzioni da realizzare in forma associata;
- b) a mettere a disposizione il proprio personale per lo svolgimento delle attività operative;
- c) a far partecipare ai gruppi di lavoro intercamerali ed a tutte le altre attività il proprio personale;
- d) a realizzare una programmazione congiunta sui controlli;

## UNIONCAMERE TOSCANA

- a) a svolgere per conto delle Camere i compiti e le funzioni da realizzare in forma associata;
- b) a realizzare le attività di formazione;
- c) a realizzare ed attuare le attività di comunicazione, informazione e promozione condivisa;
- d) a svolgere le attività di coordinamento, attraverso la costituzione e gestione di appositi gruppi di lavoro intercamerali;
- e) a monitorare lo stato di avanzamento delle attività di controllo;

# Art. 5 - Copertura finanziaria

Le Camere si impegnano a garantire la copertura finanziaria necessaria per la realizzazione delle funzioni e dei compiti di cui alla presente convenzione e concordano che i relativi oneri saranno ripartiti in relazione ai costi diretti ed indiretti che ciascuna Camera sosterrà in a seguito delle prestazioni effettuate a favore dell'/delle altra/e.

L'Unione regionale si impegna a garantire la copertura finanziaria per lo svolgimento delle attività a suo carico.

## Art. 6 - Durata

La convenzione ha validità dalla sua sottoscrizione fino al 31/12/2015 e potrà essere rinnovata, previo accordo delle parti, per successive triennalità.

#

## Art. 7 - Recesso e Modifiche

Le parti hanno la facoltà di recedere dal presente accordo dando un preavviso di almeno 3 mesi.

Qualora vengano meno le condizioni di cui all'articolo 3 della legge 29/12/1993 n. 580, così come modificato dal decreto legislativo 25/02/2010 n. 23, in capo ad uno o più delle Camere sottoscrittrici, questa o queste avranno la facoltà di recedere dalla presente convenzione, dando un preavviso di almeno 1 mese.

Le condizioni della presente intesa potranno essere modificate soltanto con accordo scritto tra le parti.

## Art. 8- Privacy

I sottoscrittoti si impegnano, in qualità di titolari del trattamento dei dati personali, al rispetto delle vigenti disposizioni in conformità al D. Lgs 30/06/2003 n. 196, per tutto ciò che sia inerente allo svolgimento delle azioni previste dalla presente convenzione.

## Art. 9 - Risoluzione di controversie

Le parti si impegnano con spirito di collaborazione a risolvere e superare eventuali controversie che dovessero insorgere nel corso di svolgimento dalla presente convenzione, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sottoponendola ad un preventivo tentativo di conciliazione amministrato da un "organismo di conciliazione", secondo i regolamento di conciliazione adottato dalla Camera di Commercio di Bologna.

Qualora il tentativo di conciliazione non dovesse andare a buon fine entro 30 giorni dalla richiesta le controversie saranno devolute ad un unico arbitro nominato in conformità del Regolamento arbitrale della Camera di Commercio di Bologna, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente. L'arbitro procederà in via rituale e secondo diritto.

## Art. 10 - Registrazione e pubblicazione

Letta, confermata e sottoscritta

La presente convezione potrà essere registrata in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. 26/04/1986 n. 131.

La convenzione viene pubblicata sui siti delle Camere di Commercio sottoscrittrici e dell'Unione Regionale.

Firenze, gennaio 2013		
Camera di Commercio di Arezzo, D		

Camera di Commercio di Firenze, Dott.ssa Laura Benedetto ......

Camera di Comi	mercio di I	Livorno, Do	ott. Pierluigi	Giuntoli	* # * * * * * * * * * * * * * * * * * *	*******	
			e de la companya de	· ,		·	
Camera di Comi	mercio di I	Lucca, Dott	. Roberto C	amisi		4 X * 9 B * 6 P * 4 * 7 :	•••••
		*	<b>*</b> **			•	
Camera di Com	mercio di (	Grosseto, D	ott. Domeni	ico D'Erric	0	*********	••••
		· ·	•				Ĭ.
Camera di Com	mercio di I	Massa Cari	rara, Dott. A	Alessandro	Beverini		• • • • • •
	1 m	•				•	
						• .	
Camera di Com	mercio di I	P <b>isa</b> , Dott.s:	sa Cristina N	/artelli	• • • • • • • • • • • • • •	*****	*****
							-
		•					-
Camera di Com	mercio di l	P <mark>istoia,</mark> Dot	t. Daniele B	osi	**********	**********	
	•	."	¥ .				
	a		,				
Camera di Com	mercio di l	Prato, Dott	ssa Catia B	aroncelli		••••••	• • • • • • •
		**					
							-
Camera di Com	mercio di S	Siena, Dott.	Lorenzo Bo	olgi		************	
· .	·		•				:
· ·		,					<b>,                                    </b>
Unione Regional	le delle C.C	C. della To	scana, Dott.	Enrico Cia	abatti	*********	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

